


OGGETTO:

## PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DI CITTA' DELLA SPEZIA



COMMITTENTE:

**CITTA' DELLA SPEZIA**  
Dipartimento 4 - Ambiente e Territorio

RIFERIMENTI COMUNE:

Il R.U.P. Ing. Sonia Parodi

Dirigente Avv. Laura Niggi

Assessore con delega all'Ambiente Kristopher Casati

Sindaco Pierluigi Peracchini

OGGETTO ELABORATO:

### RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

Contenuto: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

REDATTO DA:

Vie en.ro.se. Ingegneria s.r.l.:

Ing. Francesco Borchi      Ing. jr Gianfrancesco Colucci

Ing. Andrea Guido Falchi      Arch. Lucia Busa

Ing. Sergio Luzzi      Dott.ssa Raffaella Bellomi

Ing. Chiara Bartalucci      Arch. Sara Delle Macchie

TECNOCREO s.r.l.:

Ing. Matteo Bertoneri      Arch. Fabrizio Brozzi

Ing. Claudio Fiaschi      Geom. Michele Squillaci

Ing. Andrea Battistini      Dott.ssa Sara Tonini

Geom. Nicola Ambrosini

VDP s.r.l.:

Ing. Francesco Ventura      Ing. Alessandro Zenti

Ing. Filippo Giancola      Dott. Marco Palazzi

Arch. Pasquale Pellone      Dott. Sergio De Fabritiis

Arch. Silvia Martorana      Dott. Nicolò Malfatti

DATA: Gennaio 2022

CODICE ELABORATO	SCALA DIS.	DATA	N.REV.	TIMBRO E FIRMA COMUNE
PCCA_SP_RT_02_00	-	Gennaio 2022	00	

**TECNOCREO Engineers srl**

Via Girolamo Savonarola - 54033 M. di Carrara | MS  
e-mail: info@tecnocreo.it  
pec: info@pec.tecnocreo.it

**Vie en.ro.se. Ingegneria s.r.l.**

Viale Belfiore 36 - 50144 Firenze (Italia)  
email: vienrose@vienrose.it  
pec: vienrose@pec.vienrose.it

**VDP srl**

Via Federico Rosazza, 38 - 00153 Roma | RM  
e-mail: vdp@vdp srl.it  
pec: vdp srl@legalmail.it

## INDICE

1	CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA.....	2
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2.1	NORMATIVA EUROPEA.....	3
2.2	NORMATIVA STATALE.....	4
2.3	NORMATIVA REGIONALE.....	6
3	CARATTERISTICHE DEL PIANO .....	7
3.1	AMBITO PROGRAMMATICO E CONTENUTI DEL PIANO.....	10
3.2	ACCERTAMENTO DELLE CRITICITÀ AMBIENTALI DEL TERRITORIO .....	11
3.3	OBBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE .....	12
4	CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI.....	13
5	CONCLUSIONI .....	14

\*\*\*

## INDICE DELLE TABELLE

Tabella 3-1– Quadro sinottico redazione PCCA.....	7
---	---

\*\*\*

## 1 Campo di applicazione della Norma

Come riportato all'interno dell'Art.1 della Deliberazione della Giunta regionale n. 1585 del 23 dicembre 1999: "I Comuni procedono alla classificazione acustica del territorio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 marzo 1998 n. 12."

Il Comune della Spezia ha affidato al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese Vie en.ro.se. Ingegneria – TECNOCREO – VDP l'incarico per l'elaborazione del piano di classificazione acustica comunale (di seguito P.C.C.A.) e del piano di risanamento acustico comunale.

Secondo la normativa di riferimento in materia, tali piani rientrano nel campo di applicazione della Valutazione ambientale strategica (VAS).

In Italia la Direttiva "VAS" è stata recepita con la Parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 recante "Norme in materia ambientale" (e s.m.i.), noto come Codice dell'ambiente.

Il titolo II della Parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 disciplina le seguenti procedure:

- Valutazione ambientale strategica o VAS;
- Verifica di assoggettabilità a VAS.

La Regione Liguria ha provveduto a sua volta a disciplinare la materia con la L.R. n.32 del 2012, da ultimo modificata con la L.R. n.6 del 2017, che ha ridefinito le competenze e il campo di applicazione.

Nello Specifico la L.R. n.32 del 2012 definisce all'Art.2 che i piani di pianificazione territoriale, come il P.C.C.A. in questione, che comportino modifiche minori sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'Art.13 della medesima legge.

Essendo che, di fatto, il piano prodotto rappresenta un aggiornamento del precedente con modifiche non sostanziali, ma anzi migliorative in questioni di tutela, si ritiene che lo stesso debba essere soggetto a Verifica di assoggettabilità a VAS.

Pertanto, ai sensi del citato Art.13, il presente documento rappresenta il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS redatto secondo le indicazioni presenti nell'Allegato B, lett.B alla L.R. n.32/2012.

Il presente Rapporto preliminare ha, quindi, la finalità di valutare se la redazione del "Piano Comunale di Classificazione Acustica" di Città della Spezia determini impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

## 2 Riferimenti Normativi

Traendo la sua origine dall'art.1 della Direttiva europea 2001/42 di riferimento, il co.4, lett.a) dell'art.4 del D.Lgs. n.152/2006 (e s.m.i.) stabilisce che la VAS: *"ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile"*.

Tale obiettivo generale permea la normativa nazionale e regionale di recepimento della Direttiva sulla VAS e, in particolare, rispetto a quest'ultima, le disposizioni tecnico-operative tese ad integrare, sia in termini procedurali, che di contenuto, considerazioni di carattere ambientale nella formazione e adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Nei paragrafi successivi si riporta una sintesi dei principali contenuti di tali disposizioni normative in materia di Valutazione Ambientale Strategica.

### 2.1 Normativa europea

La valutazione ambientale di piani e programmi venne introdotta nell'ordinamento giuridico mediante la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, in vigore dal 21.07.2001.

Le implicazioni dirette della norma si traducono, innanzitutto, nell'obbligo di considerare sistematicamente quali piani e programmi predisposti rientrino nell'ambito della sua applicazione e se, dunque, è necessaria una valutazione ambientale delle relative previsioni, in conformità alle procedure delineate dalla direttiva.

La Direttiva europea fissa i principi generali del sistema di valutazione ambientale di piani e programmi, individuandone il campo di applicazione e lasciando agli Stati membri ampia possibilità di recepimento per quanto attiene alla metodologia di applicazione.

Anche se il termine "strategico" non appare né nel titolo né nel testo della norma, si fa spesso riferimento ad essa come alla Direttiva sulla "Valutazione Ambientale Strategica - VAS", in quanto tratta della valutazione ambientale ad un livello "strategico" per il governo e lo sviluppo del territorio, più alto di quello inerente ai progetti che possono avere un impatto sull'ambiente, di cui si occupa, invece, la "Valutazione di Impatto Ambientale - VIA" (introdotta dalla Direttiva 85/337/CEE, abrogata da ultimo dalla Direttiva 2011/92/UE).

La Direttiva 2001/42/CE rappresenta in fatto un importante traguardo nel contesto del diritto ambientale europeo. Mentre, infatti, la VIA avviene in una fase – definitiva - in cui il margine per apportare cambiamenti sensibili è spesso limitato, poiché le opzioni di localizzazione o di alternative possono essere già state effettuate, la Direttiva 2001/42/CE giunge a colmare questa

lacuna, introducendo la valutazione degli effetti ambientali per un ampio ventaglio di piani e programmi durante la predisposizione degli stessi, ai fini della adozione/approvazione. Altro elemento distintivo della direttiva è il ruolo assegnato alla consultazione del pubblico, le cui opinioni devono essere tenute in considerazione.

## 2.2 Normativa statale

All'interno del nostro ordinamento giuridico la Direttiva sulla VAS è stata recepita con la Parte seconda del D.Lgs. n.152/2006, noto anche come Codice dell'Ambiente (e sue s.m.i.).

Sul piano generale, la VAS è un procedimento che coinvolge i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (art.6, co.1 e 2)<sup>1</sup>:

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
  - a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;
  - b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

Il medesimo art.6 specifica poi al co.3 i casi per cui la VAS viene indirizzata direttamente al procedimento di Verifica di assoggettabilità, tra cui rientra anche il caso in esame, nei termini seguenti:

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'Autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Alla materia è dedicato il Titolo II della Parte seconda del Codice dell'ambiente che, per quanto riguarda il cit. art.12, disciplina così l'iter della Verifica di assoggettabilità<sup>2</sup>:

<sup>1</sup> Fonte: *Normativa*

<sup>2</sup> Fonte: *Ibidem*; testo integrato con le modifiche apportate da ultimo dal D.L. 152 del 2021

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'Autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico, un rapporto preliminare di assoggettabilità a Vas comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'Autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a Vas per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'Autorità competente con l'Autorità procedente, l'Autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'Autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità competente.
6. La verifica di assoggettabilità a Vas ovvero la Vas relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla Vas di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

In particolare, nel presente documento, si è tenuto conto dell'Allegato I alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. che esplicita i "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12".

*1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

*2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
- *carattere cumulativo degli impatti;*
- *natura transfrontaliera degli impatti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*

- *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
  - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
  - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale*

### 2.3 Normativa Regionale

In Regione Liguria rilevano i seguenti riferimenti normativi per la VAS:

- ✓ Delibera della Giunta regionale n.107 del 21 febbraio 2018, Art.17 comma 5, legge regionale n.29 del 28 dicembre 2017: atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di Via. Bollettino ufficiale n.11 del 14 marzo 2018;
- ✓ Legge regionale n.29 del 28 dicembre 2017, Disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. Bollettino ufficiale n.18 del 29 dicembre 2017;
- ✓ Delibera della Giunta regionale n.1745 del 27 dicembre 2013 Art.7 c.3 lettera c) legge regionale n.36 del 1997. Approvazione linee guida per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici comunali;
- ✓ Delibera della Giunta regionale n.1801 del 27 dicembre 2013 Adozione proposta di Piano regionale dei rifiuti e Rapporto ambientale ai fini della procedura di Valutazione ambientale strategica;
- ✓ Legge regionale n.32 del 10 agosto 2012, Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale n.38 del 30 dicembre 1998, Bollettino ufficiale regionale n.15 del 16 agosto 2012;
- ✓ Legge regionale n.10 del 28 aprile 2008, Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008, Bollettino ufficiale regionale n.4 del 29 aprile 2008
- ✓ Circolare regionale n.4551 del 12.12.1989 Integrazione della nota-circolare n.77341/8706-2034 del 30.07.1987 relativa all'applicazione della legge regionale n.24 dell' 8 luglio 1987 "Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge n.47 del 28 febbraio 1985 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi" per quanto concerne le disposizioni relative alle indagini geologiche a corredo degli strumenti urbanistici attuativi.

### 3 Caratteristiche del Piano

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico, n. 447 del 26 ottobre 1995, individua le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e le funzioni e i compiti dei Comuni, ma in tema di classificazione acustica non stabilisce quale debba essere la procedura amministrativa da seguire. Sono le Regioni che con proprie leggi hanno provveduto a definire quale iter amministrativo debba seguire il piano di zonizzazione prima della sua approvazione e quali siano i soggetti coinvolti.

La Regione Liguria disciplina la materia attraverso la Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 12 e con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1585 del 23 dicembre 1999, che, nello specifico, riporta all'Art.1: "I Comuni procedono alla classificazione acustica del territorio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 marzo 1998 n. 12."

Il P.C.C.A. è uno strumento di gestione dell'esistente e di governo delle trasformazioni del territorio, disciplinando le azioni necessarie alla regolamentazione del rumore prodotto dalle attività umane.

Più in particolare, è il documento con cui l'Amministrazione Comunale disciplina i livelli massimi di rumore ammessi all'interno del territorio, in funzione della pianificazione delle attività produttive, esistenti e previste, della distribuzione degli insediamenti residenziali e, in breve, di tutte le specificità socioeconomiche del territorio.

Le attività finalizzate alla stesura del P.C.C.A. sono state articolate secondo le fasi descritte di seguito, la cui sequenza di realizzazione è graficamente descritta nel quadro sinottico delle attività riportato in Tabella 3-1.

Tabella 3-1– Quadro sinottico redazione PCCA

Azione	Fase	Tipo fase	Descrizione dell'attività
PCCA	Fase 1	Fase preliminare	Fase conoscitiva e raccolta documentale
	Fase 2	Fase preparatoria	Classificazione acustica secondo il metodo quantitativo
	Fase 3	Fase preparatoria	Ottimizzazione e analisi critica della classificazione acustica mediante mappatura acustica e rilievi fonometrici
	Fase 4	Fase esecutiva	Stesura della proposta definitiva di classificazione

La prima fase ha riguardato la raccolta di tutti i dati di partenza e di caratterizzazione dello stato di fatto del territorio, necessari per la stesura del PCCA conformemente a quanto previsto dalla LR Liguria 12/98 e dalla DGR Regione Liguria 1585 del 23 dicembre 1999. Durante questa e le fasi seguenti è stato tenuto un rapporto costante con l'amministrazione comunale, per verificare le informazioni acquisite e gli stati di avanzamento del lavoro.

I dati sono stati raccolti seguendo le indicazioni delle linee guida regionali ed in particolare i Progettisti hanno utilizzato:

- PRGC;
- progetto di massima della viabilità per i comuni che ne erano in possesso;
- rilievo infrastrutture stradali (sopralluoghi unitamente all'utilizzo di cartografie vettoriali);
- elenco abitanti per civico (numeri civici georiferiti);
- elenco imprese registrate alle associazioni di categorie;
- piani di risanamenti previsti;
- mappature acustiche effettuate;
- elenco aziende agricole (georiferite);
- basi vettoriali catastali georiferite;
- aree protette legge L.R.42/96 e Rete Natura2000;
- localizzazione scuole (georiferite);
- elenco georiferito di ospedali e case di riposo.

Tutti i dati sono stati resi disponibili all'utilizzo attraverso un lavoro di omogenizzazione, che ha previsto anche rilievi sul territorio per confermare il dato di partenza.

Nella seconda fase è stata effettuata l'assegnazione delle classi acustiche alle varie porzioni di territorio, in prima approssimazione, secondo lo schema previsto dalle linee guida (DGR Liguria 1585/99), dalla normativa vigente e dalle regole della buona tecnica. In riferimento a quanto risulta dalla raccolta e analisi della documentazione di cui ai punti precedenti si è proceduto alla definizione della classificazione acustica secondo i seguenti criteri:

- 1 identificazione delle aree particolarmente protette (Classe I), ospedali, scuole e parchi pubblici (classi I) secondo i criteri definiti all'art. 2 della DGR Liguria 1585/99;
- 2 identificazione delle aree corrispondenti alle classi con più alto rischio ambientale quali quelle con impianti industriali significativi (classi V, VI) secondo i criteri definiti all'art. 2 della DGR Liguria 1585/99;
- 3 identificazione delle zone di classe II, III, IV secondo l'approccio parametrico o qualitativo definiti all'art. 3 della DGR Liguria 1585/99.

Per la definizione del primo schema di zonizzazione è stato utilizzato un approccio parametrico basato sull'applicazione di un algoritmo di attribuzione punteggi, costruito sulla base di matrici di dati e carte tematiche.

I dati presi in considerazione, definiti per ciascuna unità territoriale omogenea minima (come unità territoriale minima è stata utilizzata la sezione di censimento ISTAT), vengono riportati in seguito:

- densità di popolazione eventualmente corredata con l'andamento stagionale del flusso turistico (numero abitanti per ettaro);
- densità di attività commerciali e uffici (numero abitanti per esercizio commerciale);
- densità di attività artigianali o di piccole industrie (superficie occupata su superficie totale);
- densità di traffico sulle infrastrutture che interessano l'unità territoriale (numero di veicoli/ora).

Nella fase 3, successivamente alla definizione della prima bozza di PCCA, ai fini della sua ottimizzazione è stata realizzata la mappatura acustica del rumore stradale relativa all'intero territorio comunale.

L'analisi della mappatura acustica ha permesso la verifica della correttezza delle attribuzioni effettuate con il metodo qualitativo e parametrico nella bozza di PCCA.

In questa fase di approfondimento, allo strumento della mappatura, è stata abbinata anche la realizzazione di una campagna di rilevazioni fonometriche concordate con l'Amministrazione comunale, per l'analisi preliminare di potenziali criticità e validazione della mappatura stessa.

L'obiettivo della fase di ottimizzazione è quello di evitare eccessive frammentazioni qualora non necessarie, ma anche di inserire ulteriori suddivisioni, quando adeguatamente motivato.

I perimetri definitivi delle varie Classi acustiche sono stati determinati a partire dall'ipotesi preliminare definita a seguito della procedura parametrica, modificando dove necessario i poligoni, in virtù delle specificità del territorio comunale ed in considerazione del fatto che in normali condizioni di propagazione del rumore (e cioè in assenza di evidenti discontinuità morfologiche che assicurino un significativo abbattimento di rumore), la distanza tra due punti appartenenti a due classi non contigue non dovrebbe essere inferiore a 100 metri (indicazione tratta in riferimento alle linee guida della Regione Toscana – D.P.G.R. n.2/R del 8-1-2014). In particolare, si è fatta un'analisi puntuale dello schema ottenuto per via parametrica, superandolo ed ottimizzandolo in base ad un'analisi puntuale riferita alle leggi di propagazione del rumore piuttosto che al confine formale della sezione di censimento ISTAT.

Sebbene, inoltre, le linee di demarcazione fra i differenti poligoni del Piano Urbanistico spesso coincidano con gli assi stradali, nella fase di ottimizzazione si è cercato, per quanto possibile, di non far coincidere i confini fra differenti classi acustiche con i tracciati delle infrastrutture, ritenendo esse stesse sorgente di rumore: in questi casi, si è cercato, quindi, di far ricadere tale separazione al di là della prima fila di fabbricati presenti lungo l'infrastruttura o, se necessario (ossia se i primi edifici non avessero altezze tali da garantire effettive "schermature"), anche oltre.

In sintesi, tutto il procedimento ha permesso di aggiornare la bozza di Piano tenendo conto delle trasformazioni che il territorio comunale ha avuto negli ultimi 10 anni ovvero, in particolar modo, della reale distribuzione della popolazione, delle industrie, dei ricettori sensibili e delle infrastrutture di comunicazione presenti all'interno del territorio comunale.

Si evidenzia anche che Comuni contermini hanno condiviso le medesime procedure, criteri e le regole per la redazione dei PCCA, oltre che le scelte strategiche di gestione territoriale. Vi sono parti condivise tra i diversi comuni, come la sezione introduttiva generale, l'inquadramento territoriale, le Norme Tecniche di Attuazione, le metodologie di raccolta ed elaborazione dati, le scelte di carattere generale per la classificazione, la parte introduttiva della valutazione di sostenibilità delle scelte di classe, la descrizione dei materiali e metodi usati per i rilievi fonometrici.

Per approfondimenti sulla definizione delle diverse zone, si rimanda alla Relazione Tecnica dei PCCA.

Infine, nell'ultima fase di lavoro, raccolte e condivise con l'Amministrazione tutte le modifiche alla bozza di Piano emerse nel processo di ottimizzazione, vengono prodotti gli elaborati finali del Piano adottati dal Comune.

La L.R. n.12/1998 all'Art.7 dispone la procedura di approvazione del PCCA definendo al co.1 che: "La classificazione acustica è adottata dal Comune tenuto conto dell'assetto urbanistico del territorio, attraverso l'individuazione di zone acustiche omogenee all'interno delle singole zone urbanistiche ed è trasmessa alla Provincia che l'approva entro centoventi giorni."

Nella fase di deposito per pubblica visione è possibile a chiunque presentare osservazioni entro termini stabiliti.

### 3.1 Ambito programmatico e contenuti del piano

Secondo quanto indicato all'interno dell'Allegato B, lettera B della L.R. n.32 del 2012 il quadro programmatico/normativo del piano deve essere costruito tenendo conto di:

- ✓ *In quale misura il PP stabilisce il quadro di riferimento per progetti ed altre attività, sia per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni, le condizioni operative, sia attraverso la ripartizione delle risorse*

Il P.C.C.A. definisce la classificazione acustica del territorio e quindi i limiti di rumore nelle diverse zone in funzione della destinazione d'uso che risulta coerente con gli altri strumenti urbanistici.

Nel caso specifico, il Piano viene redatto sulla base di quanto indicato all'interno del Regolamento regionale approvato con D.G.R. Liguria n.1585 del 23 dicembre 1999.

Di fatto le modifiche introdotte dal nuovo Piano sono residuali e, nella maggior parte delle situazioni mantengono la classificazione acustica precedente.

✓ *In quale misura influenza altri PP inclusi quelli gerarchicamente ordinati e quelli settoriali*

Il presente Piano deve essere valutato in maniera coordinata con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Infatti, nella fase di redazione del nuovo P.C.C.A. la verifica di coerenza con gli altri strumenti territoriali è stata effettuata ai sensi della L.R.L. 10 Agosto 2012, n.32 "Norme per il governo del territorio".

✓ *In quale misura è influenzato da piani territoriali e/o settoriali sovraordinati e da vincoli derivanti da normative vigenti*

Il Piano tiene conto di progetti approvati o in corso di approvazione nel breve periodo che comportassero variazioni di classe acustiche. Ad esempio, è stata inserita nella classe di maggior tutela l'area ove sorgerà il nuovo ospedale spezzino.

✓ *Quadro degli obiettivi di sostenibilità ambientale del PP, definiti sulla base della pertinenza del PP stesso al raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale fissati da PP settoriali e/o sovraordinati, nonché coerenza con gli obiettivi sanciti a livello internazionale e nazionale nel quadro delle politiche di sviluppo sostenibile*

Il Piano definisce i limiti di rumorosità sul proprio territorio e risulta quindi pertinente per l'integrazione delle considerazioni ambientali al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile. Le scelte fatte sono tutte di tipo conservativo rispetto alle scelte fatte nel precedente P.C.C.A. ed in qualche caso migliorativo. Ad esempio, nel caso dei ricettori sensibili, la classe acustica precedentemente definita è stata mantenuta nel nuovo Piano, mentre è stata ampliata la classe I di maggior tutela nelle aree del Parco delle 5 terre.

### 3.2 Accertamento delle criticità ambientali del territorio

Le criticità riscontrate in fase di zonizzazione acustica vengono di seguito riassunte.

Alcuni ricettori sensibili, inseriti nel contesto fortemente antropizzato della città non dispongono di adeguate distanze, utili al progressivo degradamento del rumore, che consentano di inserire fasce cuscinetto tra la Classe IV e la Classe I.

Si evidenzia, in discontinuità al piano vigente, l'estensione verso Sud della fascia cuscinetto nell'area del porto mercantile in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti a Nord del Viale San Bartolomeo. Tale operazione non modifica comunque la classe IV in corrispondenza dei primi ricettori abitativi esposti al rumore portuale. In base alle rilevazioni recentemente condotte da ARPAL, viene quindi confermata la criticità ai piani più alti degli edifici.

Si segnala, altresì, che le fasce cuscinetto dei cantieri navali a Sud – Est sono state inserite ponendo particolare attenzione alle discontinuità morfologiche del territorio. In questo caso, in base agli approfondimenti fonometrici svolti nel mese di giugno 2021 si evidenziano alcune potenziali criticità che dovranno essere analizzate in fase di Piano Comunale di Risanamento Acustico.

Infine, dal confronto fra la mappatura acustica del rumore da traffico stradale e nuovo PCCA, si rilevano potenziali criticità in riferimento alle infrastrutture di maggior traffico che dovranno essere analizzate in fase di Piano Comunale di Risanamento Acustico.

### 3.3 Obiettivi di sostenibilità ambientale

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è lo strumento di pianificazione territoriale attraverso il quale il Comune suddivide il proprio territorio in zone acusticamente omogenee a ciascuna delle quali corrispondono precisi limiti da rispettare e obiettivi di qualità da perseguire (D.P.C.M. 14/11/1997).

Pertanto, il PCCA fissa gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto della compatibilità acustica delle diverse previsioni di destinazione d'uso dello stesso.

## 4 Caratteristiche degli impatti

I limiti imposti definiscono una soglia del disturbo da rumore e sono relativi a condizioni di medio-lungo periodo (regolate attraverso i limiti assoluti di immissione e emissione), oppure condizioni di breve durata (regolate attraverso il criterio differenziale).

Solo in riferimento ad attività temporanee, è permesso il superamento dei limiti di zona previa autorizzazione in deroga definita in base al regolamento comunale, parte integrante del P.C.C.A. L'impatto connesso alla componente rumore è di tipo reversibile.

In seguito, si riporta un elenco con indicazione dell'impatto sulle diverse componenti ambientali:

- Paesaggio: nessuna alterazione del paesaggio;
- Natura e biodiversità: miglioramento generale della tutela della natura dovuto ad una classificazione acustica delle zone rurali e boschive tendenzialmente conservativa/restrittiva;
- Suolo: nessuna interazione (nessun consumo di suolo);
- Aria: non è rilevabile alcun effetto in conseguenza dell'applicazione del P.C.C.A.;
- Acqua: nessun incremento nell'uso della risorsa idrica dovuto all'applicazione del Piano;
- Campi elettromagnetici e radiazioni ionizzanti: nessuna interazione;
- Rifiuti: nessuna interazione;
- Rumore: sono rilevabili possibili effetti significativi positivi conseguenti alla definizione da parte del Piano dei limiti di rumore in tutto il territorio.

A tali valutazioni se ne aggiunge una ulteriore finalizzata a identificare eventuali impatti delle azioni del Piano sulla popolazione e salute umana che definisce l'incremento della tutela della salute della parte di popolazione più esposta al rumore attraverso i piani di risanamento acustico che porteranno alla riqualificazione del clima acustico.

In merito alle criticità riscontrate, come già evidenziato, rimangono fondamentali i piani di risanamento acustico da definire una volta approvato il P.C.C.A. In definitiva, la proposta di P.C.C.A. per come è attualmente strutturata porta dei benefici principalmente alla salute umana e secondariamente all'ambiente naturale.

Questo risultato è dovuto alle scelte condotte dai tecnici redattori della pianificazione acustica, che non si sono limitati ad architettare una struttura semplicemente costruita dai parametri derivati dalle misurazioni ambientali, ma hanno svolto un lavoro complesso di organizzazione delle UT che ha portato ad una definizione delle classi acustiche che risponde in maniera adeguata alle esigenze ambientali del complesso territorio comunale in termini di salvaguardia acustica.

## 5 CONCLUSIONI

In base all'analisi sopra riportata si evidenzia come il Piano proposto sia in generale conservativo rispetto alle scelte del precedente P.C.C.A. e allineato e coordinato con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Per quanto sopra descritto si ritiene che il nuovo P.C.C.A. del Comune della Spezia possa essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

